
Regolamento del tribunale arbitrale

dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)

L'Assemblea generale dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (in seguito «OAD») emana giusta gli artt. 20 e 57 segg. dello statuto OAD (in seguito «statuto») il seguente regolamento del tribunale arbitrale.

I. Disposizioni introduttive

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ Questo regolamento stabilisce in esecuzione dello statuto la procedura di ricorso e si applica a tutti i procedimenti arbitrali secondo gli artt. 57 segg. dello statuto.

² È fatta riserva delle norme imperative del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008, Art. 353 segg. (in seguito CPC).

II. Capitolo: Disposizioni generali di procedura

Art. 2 Diritto di essere sentito

Il diritto di essere sentito è garantito. Nel procedimento le parti hanno segnatamente i seguenti diritti:

- a) il diritto di addurre allegazioni di fatto e di diritto;
- b) il diritto di consultare gli atti;
- c) il diritto di partecipare alle udienze orali ed alla procedura di assunzione delle prove;
- d) il diritto di essere rappresentate da un avvocato.

Art. 3 Principio della proporzionalità

Il procedimento è retto dal principio della proporzionalità.

Art. 4 Il principio della buona fede

Tutte le parti coinvolte nel procedimento devono comportarsi secondo le regole della buona fede.

Art. 5 Obbligo di collaborazione

Vale l'Art. 48 cpv. 4 dello statuto.

Art. 6 Obbligo di segretezza

Vale l'Art. 12 dello statuto.

Art. 7 Visione degli atti da parte di terzi

¹ I terzi non sono autorizzati a consultare gli atti e le decisioni del tribunale arbitrale.

² Dovesse sussistere un interesse scientifico, il presidente dell'OAD può autorizzare la consultazione degli atti, a condizione che non venga lesa alcun interesse legittimo.

Art. 8 Sospensione dei termini

Per la sospensione dei termini vale per analogia l'art. 145 cpv. 1 CPC.

Art. 9 Lingua

¹ Le lingue del procedimento sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il procedimento viene sempre condotto nella lingua dell'intermediario finanziario coinvolto, a meno che quest'ultimo dia il suo consenso in forma scritta a che lo stesso venga condotto in un'altra lingua.

² Il tribunale arbitrale può ordinare che i documenti allegati alla memoria di ricorso o di risposta e tutti i documenti annessi alla memoria di ricorso o di risposta come pure tutti gli altri scritti o mezzi di prova prodotti nella loro lingua originale nel corso del procedimento siano accompagnati da una traduzione certificata conforme nella lingua prevista dal procedimento.

Art. 10 Segretario

Il tribunale arbitrale può nominare un segretario. Le norme di questo regolamento valgono anche per il segretario.

Art. 11 Distinta degli atti e verbale

¹ Durante tutto il procedimento viene tenuto un elenco degli atti.

² Ordinanze, decisioni, udienze e citazioni devono figurare nell'elenco degli atti.

³ Durante gli interrogatori deve essere verbalizzato il contenuto essenziale delle domande e delle risposte e, a richiesta di una delle parti, altre dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dalla persona interrogata, dal presidente del tribunale arbitrale e dal verbalizzante.

⁴ Per la verbalizzazione può essere designata una persona ausiliaria.

Art. 12 Comunicazione delle ordinanze e delle decisioni

Le ordinanze e le decisioni devono essere motivate e comunicate alle parti in forma scritta. Decisioni incidentali regolamentanti la procedura possono essere emanate senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui la parte toccata da tale decisione chiedesse entro sette giorni per iscritto una motivazione, questa dovrà essere resa entro i successivi 14 giorni.

Le notifiche avvengono per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 Pubblicazione delle decisioni

L'ufficio presidenziale è competente per decidere della pubblicazione delle decisioni. La pubblicazione avviene in forma anonima.

III. Capitolo: Apertura del procedimento

A. Adizione del tribunale arbitrale

Art. 14 Apertura del procedimento arbitrale

¹ La richiesta circa lo svolgimento di un procedimento arbitrale deve essere inoltrata al segretariato dell'OAD per iscritto entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata rispettivamente del decreto impugnato con l'indicazione del proprio arbitro.

² Alla richiesta deve essere allegata la decisione impugnata, rispettivamente il decreto impugnato, così come la dichiarazione di accettazione del mandato da parte dell'arbitro designato. Rimane riservato l'art. 22.

³ Il procedimento arbitrale è considerato aperto a partire dal giorno in cui la richiesta viene trasmessa al segretariato dell'OAD (data del timbro postale).

B. Costituzione del tribunale arbitrale

Art. 15 Nomina dell'arbitro e del presidente

¹ Il presidente dell'OAD designa entro 30 giorni dalla notifica della richiesta il proprio arbitro e ne informa il ricorrente, in modo che gli arbitri designati possano nominare il presidente.

² Gli arbitri nominati dalle parti nominano il presidente entro 30 giorni dalla designazione del secondo arbitro.

³ Se il presidente non venisse nominato entro 30 giorni oppure l'OAD non avesse designato il proprio arbitro entro 30 giorni dall'inoltro della richiesta del ricorrente, ognuna delle parti ha il diritto di fare istanza per la nomina dell'arbitro o del presidente presso il presidente pro tempore del Tribunale di appello del Cantone Berna come autorità giudiziaria competente giusta l'Art. 362 CPC (in seguito «autorità giudiziaria»). L'autorità giudiziaria nomina il presidente o un arbitro entro 30 giorni.

Art. 16 Ricusazione degli arbitri

¹ Per i motivi di esclusione e ricusazione valgono gli artt. 47 segg. CPC.

² Una parte può ricusare l'arbitro da essa designato solo per un motivo intervenuto dopo la designazione, a meno che la stessa renda verosimile di non averne avuto conoscenza prima.

³ L'istanza di ricsuzione deve essere inoltrata in forma scritta al presidente entro 10 giorni dalla conoscenza del motivo di ricsuzione.

⁴ Qualora un arbitro oggetto di un'istanza di ricsuzione non dovesse rinunciare al mandato, in merito decide definitivamente l'autorità giudiziaria.

⁵ L'autorità giudiziaria non è obbligata a motivare la sua decisione.

Art. 17 Revoca ad opera delle parti

¹ Ad ogni arbitro, compreso il presidente, può essere revocato il mandato mediante accordo scritto delle parti.

² Per motivi gravi, l'autorità giudiziaria può, su istanza di una delle parti, revocare il mandato ad ogni arbitro, compreso il presidente.

Art. 18 Sostituzione di un arbitro

¹ In caso di morte di un arbitro o d'impossibilità di assolvere la sua funzione, l'autorità giudiziaria fissa un termine alla parte che lo aveva designato per nominare un sostituto.

² Si procede secondo le stesse modalità qualora un arbitro sia stato ricsutato con successo, o gli sia stato revocato in altro modo il mandato o abbia rassegnato le dimissioni.

³ Se la parte interessata non designa un sostituto entro il termine fissato dall'autorità giudiziaria, quest'ultima provvede essa stessa alla nomina.

⁴ Nel caso di sostituzione di un arbitro, di regola il procedimento riprende dal punto in cui l'arbitro sostituito ha cessato di esercitare le proprie funzioni, a meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente.

⁵ Queste regole valgono analogamente per il presidente.

IV. Capitolo: Svolgimento del procedimento

Art. 19 Conduzione del procedimento

¹ Salvo quanto previsto dal presente regolamento, il tribunale arbitrale può condurre l'arbitrato nel modo che considera appropriato; garantisce comunque la parità di trattamento delle parti e il loro diritto di essere sentite.

² In ogni fase del procedimento, il tribunale arbitrale può tenere udienze per la presentazione di prove da parte di testimoni, inclusi i periti, oppure per le arringhe. Sentite le parti, il tribunale arbitrale può anche decidere di condurre il procedimento sulla sola base di documenti e altri atti.

³ La parte che trasmette documenti o informazioni al tribunale arbitrale deve contemporaneamente trasmetterli anche all'altra parte.

Art. 20 Sede del tribunale arbitrale

¹ La sede del tribunale arbitrale è a Berna. Il tribunale arbitrale può tenere udienze anche

in altri luoghi. In particolare esso può accedere all'audizione di testimoni e tenere riunioni per consultazione fra i propri membri in qualunque luogo ritenga appropriato, tenendo conto delle circostanze dell'arbitrato.

² Il lodo arbitrale si considera sempre pronunciato nel luogo in cui l'arbitrato ha la propria sede.

Art. 21 Memoriale di ricorso

¹ Non appena costituito il tribunale arbitrale fissa al ricorrente un termine perentorio di 30 giorni per l'inoltro della memoria di ricorso in quattro esemplari.

² La memoria di ricorso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) nomi ed indirizzi delle parti;
- b) la designazione della decisione o del decreto impugnati;
- c) l'esposizione della fattispecie sulla quale si fonda il ricorso;
- d) i punti contestati;
- e) le domande.

³ Il ricorrente deve allegare al ricorso tutti i documenti che ritiene essere pertinenti.

Art. 22 Memoriale di risposta

¹ L'OAD deve inoltrare la propria memoria di risposta in quattro esemplari entro un termine di 30 giorni a partire dalla notifica della memoria di ricorso.

² Nella memoria di risposta l'OAD deve determinarsi sulla memoria di ricorso.

³ Se l'OAD ha sollevato un'eccezione di incompetenza oppure un'eccezione relativa alla costituzione del tribunale arbitrale, la memoria di risposta contiene i fatti e le disposizioni legali su cui si basa tale eccezione.

⁴ L'OAD deve allegare alla memoria di risposta tutti i documenti sui quali si fonda la sua difesa.

Art. 23 Eccezione d'incompetenza del tribunale arbitrale

¹ Il tribunale arbitrale è competente per statuire su eccezioni concernenti la propria competenza.

² Di regola l'eccezione di incompetenza deve essere sollevata al più tardi con la memoria di risposta.

³ Di regola, il tribunale arbitrale statuisce in merito ad un'eccezione concernente la propria competenza con lodo preliminare. Tuttavia il tribunale arbitrale può anche procedere con l'arbitrato e decidere su tale eccezione nel lodo finale.

Art. 24 Assunzione delle prove e dibattimenti

¹ Ogni parte ha l'onere di provare i fatti allegati nella propria memoria di ricorso o nella propria memoria di risposta e di indicare nella memoria di ricorso, rispettivamente in quella di risposta, i propri mezzi di prova.

² Il tribunale arbitrale può in qualsiasi stadio del procedimento esigere dalle parti la produ-

zione, entro il termine fissato dal tribunale stesso, di prove scritte o altre prove.

³ Il tribunale arbitrale può in qualsiasi stadio del procedimento citare le parti ad un'udienza di discussione.

⁴ Nel caso di dibattimenti orali il tribunale arbitrale deve comunicare alle parti con sufficiente anticipo il giorno, l'ora ed il luogo in cui gli stessi si svolgeranno.

⁵ Chiunque può essere testimone o perito di parte. Se occorre sentire testimoni o periti di parte, ogni parte comunica al tribunale arbitrale ed all'altra parte, almeno 15 giorni prima dell'udienza i nomi e gli indirizzi dei testimoni o dei periti che intende presentare, il tema su cui si esprimono i testimoni ed i periti e la lingua o le lingue che questi utilizzeranno.

⁶ Le udienze si svolgono a porte chiuse. Il tribunale arbitrale può esigere che i testimoni o i periti di parte si ritirino durante la testimonianza di altri testimoni o periti. Il tribunale arbitrale è libero di stabilire il modo in cui i testimoni o i periti sono interrogati.

⁷ Il tribunale arbitrale determina l'ammissibilità, la pertinenza l'importanza e il valore delle prove fornite.

Art. 25 Misure provvisionali

¹ Le misure provvisionali sono di esclusiva competenza delle autorità giudiziarie ordinarie.

² Le parti possono tuttavia sottoporsi spontaneamente alle misure provvisionali proposte dal tribunale arbitrale.

Art. 26 Inosservanza dei termini

¹ Qualora il ricorrente ometta di inoltrare la propria memoria di ricorso motivata entro il termine fissato dal tribunale arbitrale, quest'ultimo emette un decreto di chiusura.

² Qualora l'OAD ometta di inoltrare la propria memoria di risposta entro il termine fissato dal tribunale arbitrale, quest'ultimo ordina il proseguimento del procedimento arbitrale.

³ Se una delle parti citate in conformità di questo regolamento non si presenta ad un'udienza senza dare motivazione sufficiente, il tribunale arbitrale può proseguire con l'arbitrato.

⁴ Se dopo essere stata regolarmente invitata, una delle parti non fornisce entro il termine fissato una prova il tribunale arbitrale può emanare il proprio lodo sulla base delle prove che sono state assunte.

Art. 27 Chiusura dei dibattimenti

¹ Il tribunale arbitrale può chiedere alle parti se intendono fornire ulteriori prove, chiedere l'audizione di ulteriori testimoni o presentare ulteriori osservazioni. Se tale non fosse il caso può dichiarare concluso il procedimento.

² Il tribunale arbitrale può, se lo ritiene necessario a causa di circostanze eccezionali decidere di propria iniziativa o su istanza di una parte, di riaprire il procedimento in ogni momento prima della pronuncia del lodo.

Art. 28 Rinuncia ad eccepire una violazione di questo regolamento

La parte che pur essendo a conoscenza del fatto che una disposizione o un requisito previsto da questo regolamento non è stato rispettato, prosegue nell'arbitrato senza sollevare immediatamente un'eccezione al riguardo, è ritenuta aver rinunciato a tale eccezione.

V. Capitolo: Conclusione del procedimento arbitrale

Art. 29 Discussioni e votazioni

¹ Tutti gli arbitri devono partecipare alle discussioni e alle votazioni.

² Il tribunale arbitrale decide secondo il diritto in vigore.

³ Salvo che norme legali particolari lo permettano, il tribunale arbitrale non può scostarsi dalle conclusioni delle parti. Vale il principio dispositivo.

Art. 30 Lodo arbitrale o ordinanza di chiusura

Il procedimento si chiude con un lodo arbitrale o con un'ordinanza di chiusura.

Art. 31 Contenuto del lodo arbitrale

¹ Il lodo arbitrale contiene:

- a) i nominativi degli arbitri;
- b) la designazione delle parti;
- c) le indicazioni relative alla sede del tribunale arbitrale;
- d) le conclusioni delle parti, o, in mancanza delle stesse, una descrizione della questione litigiosa;
- e) fatto salvo il caso in cui le parti vi abbiano rinunciato esplicitamente, un'esposizione della fattispecie e delle motivazioni di diritto che suffragano il lodo;
- f) il dispositivo di merito;
- g) il dispositivo in relazione all'entità ed alla ripartizione dei costi processuali e delle ripetibili.

² Il lodo arbitrale deve essere datato e firmato dagli arbitri. La sottoscrizione del lodo arbitrale da parte della maggioranza degli arbitri è sufficiente, qualora nel lodo stesso venga indicato che la minoranza rifiuta la sottoscrizione.

Art. 32 Accordo o altri motivi per la chiusura del procedimento

¹ Qualora le parti dovessero accordarsi per il componimento bonale della vertenza, il tribunale arbitrale può alternativamente decretare la chiusura oppure, su richiesta di entrambe le parti e con il proprio assenso, il tribunale arbitrale registra a verbale l'accordo transattivo sotto forma di un lodo emanato con l'accordo delle parti. Il tribunale arbitrale non è tenuto a motivare questo lodo.

² Se, prima della pronuncia del lodo, il proseguimento del procedimento arbitrale diventa inutile o impossibile per qualsivoglia ragione non menzionata nel cpv. 1, il tribunale arbitrale informa le parti della sua intenzione di emanare un decreto di chiusura del

procedimento.

³ Il tribunale arbitrale ha la facoltà di emanare una simile decisione, a meno che una parte non sollevi motivi giustificati per opporvisi.

Art. 33 Interpretazione del lodo arbitrale o dell'ordinanza di chiusura

¹ Entro 30 giorni dalla ricezione del lodo arbitrale o della ordinanza di chiusura ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale l'interpretazione del lodo informando l'altra parte di tale richiesta. Il tribunale arbitrale può assegnare all'altra parte un termine di 30 giorni, di principio non prorogabile, per prendere posizione.

² L'interpretazione deve essere emanata in forma scritta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'interpretazione è parte integrante del lodo arbitrale o dell'ordinanza di chiusura e sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 31.

Art. 34 Rettifica del lodo arbitrale o dell'ordinanza di chiusura

¹ Entro 30 giorni dalla ricezione del lodo arbitrale o della ordinanza di chiusura ognuna delle parti può chiedere al tribunale arbitrale di rettificare errori di calcolo, di cancelleria, tipografici o altri errori di natura simile contenuti nel lodo informando l'altra parte di tale richiesta. Il tribunale arbitrale può assegnare all'altra parte un termine di 30 giorni, di principio non prorogabile, per prendere posizione.

² Il tribunale arbitrale può effettuare di sua iniziativa simili correzioni entro 30 giorni dalla notifica del lodo arbitrale o dell'ordinanza di chiusura.

³ Le rettifiche sono operate per iscritto e sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 31.

Art. 35 Spese

¹ Il tribunale arbitrale liquida le spese dell'arbitrato nel lodo.

² Il termine «spese» comprende:

- a) gli onorari dei membri del tribunale arbitrale e dell'eventuale segretario. Gli onorari di ciascun arbitro devono essere indicati separatamente e determinati dallo stesso tribunale arbitrale in applicazione del cpv.3;
- b) le spese di viaggio e le altre spese sostenute dagli arbitri;
- c) le spese per le perizie;
- d) le spese di viaggio e le altre spese sostenute dai testimoni, nella misura in cui tali spese siano approvate dal tribunale arbitrale;
- e) le spese per la rappresentanza legale e l'assistenza della parte vincente, se tali spese erano state reclamate durante il procedimento di arbitrato e solo nella misura in cui il tribunale arbitrale stabilisce che l'importo di tali spese è ragionevole.

³ L'onorario dei membri del tribunale arbitrale ammonta a CHF 300.00/ora. Un eventuale segretario riceve un onorario adeguato. Nell'onorario sono compresi i lavori di cancelleria. Spese e costi sono da fatturare separatamente.

⁴ Il tribunale arbitrale decide in merito alla suddivisione degli onorari tra gli arbitri.

⁵ Ad eccezione di quanto previsto dal cpv. 6, le spese dell'arbitrato sono in principio a

carico dalla parte soccombente. Tuttavia, il tribunale arbitrale può ripartire tali spese fra le parti se, tenuto conto delle circostanze, lo ritiene ragionevole.

⁶ Per quanto concerne le spese di rappresentanza legale e assistenza previste dal cpv. 2 lettera e), il tribunale arbitrale, tenuto conto delle circostanze, è libero di stabilire quale parte debba sopportare tali spese o può ripartirle fra le parti se lo ritiene ragionevole.

⁷ Quando il tribunale arbitrale pronuncia un decreto di chiusura o emana un lodo con l'accordo delle parti, procede altresì alla liquidazione delle spese dell'arbitrato menzionate all'art. 35 nel testo dell'ordinanza o del lodo.

⁸ Il tribunale arbitrale non può chiedere onorari supplementari in relazione all'interpretazione o alla correzione del proprio lodo arbitrale giusta gli artt. 33 e 34.

Art. 36 Anticipo dei costi

¹ Il tribunale arbitrale, una volta costituitosi, deve esigere dalle parti il versamento di un congruo importo a titolo di anticipo per i costi di cui all'art. 35.

² Nel corso del procedimento arbitrale il tribunale arbitrale può esigere dalle parti il versamento di anticipi supplementari.

³ Nel caso in cui gli anticipi richiesti non venissero integralmente versati entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta allora:

- a) nel caso in cui il ricorrente fosse inadempiente con il pagamento degli anticipi richiesti, si reputa ritirato il ricorso;
- b) nel caso in cui la controparte intimata fosse inadempiente con il pagamento degli anticipi richiesti, si reputa acquiescenza al ricorso (il ricorso si reputa accolto).

In tali casi il ricorso si considera come risolto e stralciato dai ruoli.

⁴ Nel lodo finale rispettivamente nel decreto di chiusura, il tribunale arbitrale presenta alle parti un resoconto dei depositi ricevuti. Ogni saldo non speso è restituito alle parti.

VI. Rimedi di diritto

Art. 37 Ricorso e revisione

Il lodo del tribunale arbitrale é definitivo. Il ricorso giusta l'art. 389 segg. e la revisione giusta l'art. 396 segg. CPC restano riservati.

VII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 38 Utilizzo della forma maschile

La forma maschile utilizzata comprende la forma femminile.

Art. 39 Preminenza della versione in lingua tedesca

Nel caso in cui la versione francese o italiana dovesse differire dal testo tedesco allora sarà il testo tedesco determinante.

Art. 40 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato accettato dall'assemblea sociale del 7 dicembre 2010. Esso entra in vigore il 1 gennaio 2011 e sostituisce con effetto da questa data il regolamento del 4 ottobre 2005. Esso trova applicazione a tutte le procedure arbitrali, in cui la richiesta conformemente all'art. 14 viene introdotta il giorno oppure dopo la data dell'entrata in vigore.

Art. 41 Procedimenti pendenti

¹ Alle procedure già pendenti al momento della sua entrata in vigore, questo regolamento non trova applicazione. Tornano applicabili le norme del regolamento del 4 ottobre 2005.

² Il ricorrente può nondimeno chiedere per iscritto di sottoporre un procedimento pendente a questo regolamento. In tal caso il procedimento verrà condotto secondo questo regolamento a partire dal momento della ricezione della richiesta.

Berna, 7 dicembre 2010

Federazione Svizzera degli Avvocati

Federazione Svizzera dei Notai